



ATTO N. 927/BIS

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore Presidente Costantino Pacioni*

SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2002”.*

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 14.11.2000*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 20.11.2001*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14 novembre u.s. ha esaminato l'atto n. 927 ed ha espresso parere favorevole dando incarico di relazionare al Consiglio al Presidente Pacioni.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale.



## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

*Relatore Presidente Costantino Pacioni*

Con il presente disegno di legge - proposto a norma dell'art. 58, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 - si propone l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002, allo scopo di garantire la continuità della gestione amministrativo-contabile nel caso in cui, all'1.1.2002, non sia stata presentata la proposta di legge relativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002. L'autorizzazione è concessa mediante legge regionale da approvarsi entro il 31.12 dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio; l'esercizio provvisorio è autorizzato, sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (2001), o di quelli recati dalla nuova legge di bilancio ancorché sottoposti a vincoli e limitazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, fino al 31 marzo dell'anno 2002, e consente la gestione delle entrate e delle spese, limitando l'impegno e il pagamento delle spese non obbligatorie ad un dodicesimo degli stanziamenti di riferimento per ogni mese di esercizio provvisorio, fatta eccezione per i casi per i quali non sono previste limitazioni di sorta quali la gestione delle spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento in dodicesimi, la gestione delle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, comprese quelle non utilizzate in precedenti esercizi e che saranno riscritte con la medesima legge di bilancio alla competenza del 2002 per le stesse finalità e il pagamento dei residui passivi.

Ciò premesso, la I Commissione nella seduta del 14 novembre u.s. ha deciso di esprimere a maggioranza, con n. 5 voti favorevoli e n. 2 voti contrari, parere favorevole sull'atto medesimo, dando incarico di riferire al Consiglio al Presidente Costantino Pacioni.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1321 del 24.10.2001, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 7.11.2001 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 8.11.2001, concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002" (ATTO N. 927);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrati dal relatore Presidente Costantino Pacioni. (ATTO N. 927/BIS);

VISTO in particolare l'art. 58, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 13/2000;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2001, n. 14;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione sull'unico articolo di cui consta la legge che ha registrato ..... voti favorevoli, ..... voti contrari e ..... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002", composta di un unico articolo nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE**

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2002, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2001, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2001.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2002 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2002, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.